



Gianpaolo Mormile
NOTAIO

Repertorio n. 73

Raccolta n. 65

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di marzo alle undici e quarantacinque minuti, in Verona alla via Franceschine n. 10, presso gli uffici della Provincia di Verona, ove richiesto.

27-03-2026

Innanzitutto a me dottor Gianpaolo Mormile, notaio in Verona, iscritto nel ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Verona,

È COMPARSO IL SIGNOR

- **NICOLO' GIOVANNI**, nato a Verona il 29 giugno 1965, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata Fondazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE BARBIERI ONLUS**", con sede in Verona (VR), via Franceschine n. 10, codice fiscale 02285430233, Ente di diritto privato riconosciuto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneta in data 10 agosto 1994 n. 2051.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo,

MI RICHIEDE

di presenziare alla riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, che mi dichiara convocato in questo giorno, luogo e ora, al fine di redigerne il relativo verbale in forma pubblica.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio faccio constare quanto segue.

Assume la presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione, per unanime designazione degli intervenuti, il costituito **NICOLO' GIOVANNI**, nella citata qualità di Presidente della Fondazione, il quale,

DICHIARA E CONSTATA CHE

- la riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata, a norma di statuto, mediante avviso spedito a mezzo mail in data 25 marzo 2026;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

* l'innanzitutto costituito Nicolò Giovanni, in qualità di presidente;

- Botti Eugenio, nato a Castel Gandolfo il 19 febbraio 1944, quale consigliere;

- Madinelli Simone, nato a Verona il 29 aprile 1965, quale consigliere;

- Tomba Elisabetta, nata a Verona il 13 febbraio 1968, quale consigliere;

- Urbenti Zeno Luigi, nato a Verona il 20 marzo 1961, quale consigliere;

- Sono assenti giustificate le consigliere Leso Anna e Piccoli Francesca; pertanto, vi è la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- tutti i Consiglieri presenti sono legittimati a comparire in riunione e hanno diritto di voto, come dichiarato dal Presidente;

- tutti i consiglieri si dichiarano pienamente informati;

- viene ammesso, per consenso unanime dei presenti, a presenziare alla odierna adunanza il Dott. Pasini Flavio Massimo nato a Nogara il 16 novembre 1963 In qualità di Presidente della Provincia di Verona, quale Fondatrice della Fondazione Barbieri

VERIFICATA

pertanto, dal Presidente la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, nonché accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

la riunione del Consiglio di Amministrazione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) approvazione di un nuovo testo di statuto in virtù dell'abrogazione delle norme in

Registrato a
Verona
il 01/04/2026
n. 10884
Serie 1T

tema di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale;

2) delibere conseguenti.”

L'assemblea, preliminarmente autorizza il Presidente alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'art. 6 dello statuto vigente prevede che sullo statuto e le sue modifiche delibera il Consiglio di Amministrazione. Altresì, il Presidente rende edotti i presenti che nell'ambito della riorganizzazione legislativa degli Enti del Terzo settore, la Fondazione non è allo stato iscrivibile nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in virtù della modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, rimanendo tale disciplina statutaria invariata. Tuttavia, la normativa in tema di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, c.d. O.N.L.U.S., disciplinate dal D.Lgs. 460/1997, è stata abrogata a partire dal 1° gennaio 2026, motivo per il quale si rende necessario un adeguamento dello statuto sociale, eliminando da esso i relativi riferimenti. Altresì, il Presidente, sempre in virtù dell'adeguamento dello statuto anche in funzione pratica, propone di espungere dallo statuto l'art. 10 denominato "Rappresentanza degli Utenti", in quanto norma che non ha mai trovato applicazione ed un riscontro pratico.

Il Presidente, infine, propone, quindi, di modificare la denominazione della fondazione in "FONDAZIONE BARBIERI", eliminando, quindi, l'acronimo "O.N.L.U.S.".

Infine, il Presidente informa l'assemblea che relativamente a quanto stabilito della Legge 4 luglio 2024, n. 104, che ha modificato l'art. 101, co. 8, CTS, di cui ne dà lettura, per l'Ente non si verifica alcuna ipotesi di scioglimento, con annessa devoluzione dei beni, in quanto lo statuto odierno, e quello che eventualmente risulterà modificato a seguito della presente adunanza, prevede lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale senza finalità di lucro, ed i beni della Fondazione sono destinati stabilmente allo svolgimento dell'attività prevista dal medesimo statuto.

Il Presidente dichiara a questo punto aperta la discussione.

Dopo breve discussione, dato atto che nessuno degli intervenuti ha chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, chiamato al voto, espresso mediante alzata di mano, verificato con prova e controprova, come conformemente accertato dal Presidente, con voto unanime dei presenti

DELIBERA

-I-

di adottare il nuovo testo dello Statuto della Fondazione nella sua versione riformulata, del quale il Presidente ha dato lettura in Assemblea che è del seguente letterale tenore:

“STATUTO DELLA “FONDAZIONE BARBIERI”

Art.1) COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

1- È costituita dall'Amministrazione Provinciale di Verona, secondo la volontà testamentaria della signora Maria Barbieri nata a Verona il giorno 11.8.1902 ed ivi morta il giorno 7.6.1973 la

"FONDAZIONE BARBIERI"

2- La Fondazione ha sede legale in Verona presso l'Amministrazione Provinciale ed è disciplinata dall'art. 12 del C.C.

Art.2) SCOPO

1- La Fondazione ha per scopo la cura, la riabilitazione, l'educazione e l'inclusione sociale degli spastici della Provincia di Verona.

2- A tal fine, nell'ambito delle sue competenze, coordina, crea, dirige, sostiene e gestisce iniziative socio assistenziali, socio sanitarie, educative e riabilitative a favore degli spastici della Provincia di Verona.

3- L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito della programmazione socio sanitaria territoriale.

4- La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

5- La Fondazione, in forma sussidiaria ed accessoria allo scopo principale, al fine di promuovere, sollecitare, sostenere e stimolare i servizi a favore degli spastici, potrà gestire, coordinare e promuovere ulteriori iniziative di servizio nel campo assistenziale, riabilitativo e sociale a favore di altre disabilità, riservando comunque la priorità agli spastici. La Fondazione potrà inoltre svolgere attività finalizzate al reperimento delle risorse da destinare a tali scopi o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e finalizzate ad ottimizzare i servizi resi a favore degli spastici della Provincia di Verona.

Art. 3) IL PATRIMONIO

1- Il patrimonio netto della Fondazione alla data del 31.12.1997 ammonta a lire 18.291.754.517(diciottomiliardiduecentonovantunmilioneisettecentocinquantaquattro milacinquecentodiciassette) come risulta dal bilancio al 31.12.1997 predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15.04.1998 ed esaminato con parere favorevole dal Collegio dei Revisori in data 15.04.1998.

2- Tale patrimonio potrà variare in conseguenza dei risultati delle gestioni nonché potrà aumentare per oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la Fondazione.

3- La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con l'impiego e con le rendite del suo patrimonio e con contributi di Enti, organismi vari o privati cittadini.

4- La Fondazione, per il conseguimento delle sue finalità, potrà costruire ed acquistare mobili ed immobili, oppure alienare, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative che risultino rispondenti allo scopo.

5- Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla trasformazione patrimoniale ed alla conseguente destinazione del ricavato nel modo più sicuro, redditizio ed adeguato a perseguire le finalità di cui all'art. 2.

Art.4) ORGANI

1- Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente.

Art.5) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1- Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto di sette persone e cioè:

a) dal Presidente che sarà nominato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Verona;

b) da tre rappresentanti della Provincia nominati dal Presidente della Provincia ai sensi della vigente normativa;

c) da tre componenti scelti e nominati dal Consiglio Provinciale tra terne di nomi designate dalle associazioni più rappresentative degli spastici operanti nel settore in Provincia di Verona; dette associazioni verranno scelte secondo criteri definiti da apposito regolamento.

In difetto di designazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il Consiglio Provinciale provvederà ad elezione diretta, prescindendo dalle designazioni.

2- Intervenute le nomine, il Presidente provvederà con proprio provvedimento alla costituzione del Consiglio di Amministrazione.

3- Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre anni.

La sua rinnovazione avverrà secondo le modalità previste dal presente statuto e nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

Gli Amministratori, esclusi i componenti di cui alla precedente lettera c) del comma 1, durano in carica per non più di due mandati consecutivi.

I Consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze non giustificate.

4- Le nomine di cui al precedente comma 1 lett. b) e c), debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento. In mancanza, interviene la competente struttura regionale mediante apposito provvedimento sostitutivo ai sensi della normativa vigente.

Art. 6) COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1- Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Ha l'obbligo di predisporre e approvare il bilancio annuale.

In particolare, delibera:

a) sullo statuto e sue modifiche,

b) i regolamenti interni relativi alle norme di realizzazione dei servizi di educazione e cura, ai servizi generali, al servizio amministrativo e gli altri regolamenti similari;

c) il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;

d) l'approvazione dell'inventario dei beni;

e) entro il mese di ottobre il bilancio di previsione ed entro il mese di aprile il conto consuntivo;

f) i programmi di intervento della Fondazione;

g) di nominare il Segretario, stabilendone compiti e retribuzione;

h) l'alienazione, l'acquisto, la permuta e la locazione di immobili;

i) l'alienazione e l'acquisto di titoli del debito pubblico o di altri titoli;

l) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

m) la determinazione dei corrispettivi dei servizi erogati;

n) sulla possibilità di istituire sedi secondarie e/o uffici amministrativi;

o) tutti i provvedimenti demandati al Consiglio di Amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo Stato.

Art. 7) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1- Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma almeno due volte l'anno in seduta ordinaria dal Presidente o da chi lo sostituisce.

2- È convocato straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta almeno da tre dei suoi membri.

3- L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio degli Amministratori almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno stabilito dal Presidente. Verranno inseriti all'ordine del giorno anche specifici argomenti richiesti da almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

4- Per le convocazioni d'urgenza basta che l'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, sia consegnato ai Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

5- Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce, il quale ne regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni.

6- Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa con diritto di voto consultivo, di cui deve essere dato atto a verbale, il Segretario

Direttore, o chi ne fa le veci.

7- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio stesso, può ammettere, durante la discussione, l'intervento, ai fini informativi, di dipendenti ed anche di consulenti o di esperti.

8- Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno quattro componenti, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti.

9- Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.

10- Le votazioni sono sempre espresse per voto palese. Si procede al voto segreto quanto si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta esplicita di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

11- A parità di voti la deliberazione si intende respinta.

12- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte dal Presidente in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell'Ente e sono illustrate al Consiglio dal Presidente medesimo o da un Consigliere da lui personalmente delegato.

13- I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Segretario in ordine cronologico e firmati dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri intervenuti.

Art.8) IL PRESIDENTE

1- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e garantisce l'esecuzione delle sue deliberazioni.

2- Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

3- In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, nominato dal Presidente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

4- Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e propone le materie da trattare nelle adunanze, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario.

5- Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo massimo 40 (quaranta) giorni e secondo le competenze al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9) SEGRETARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Direttore Amministrativo per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui in appresso:

1- Il Segretario Direttore Amministrativo è delegato dal Consiglio alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale può adottare tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili secondo le direttive impartite.

2- Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

3- Al Segretario Direttore Amministrativo possono inoltre essere attribuite altre competenze sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art.10) FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

1- L'azione di quanti agiscono nella Fondazione deve essere sempre ispirata al proseguimento degli scopi della Fondazione, ponendo innanzitutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli utenti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

2- L'azione degli Organi della Fondazione, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi che saranno retti dal principio di cooperazione e di informalità.

Art.11) REGOLAMENTI INTERNI

1- Appositi regolamenti interni disciplineranno il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme generali del presente Statuto.

2- Per l'attuazione delle attività la Fondazione potrà assumere direttamente personale.

Art.12) AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DEL PATRIMONIO

1- Spetta al Consiglio di Amministrazione adottare tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria e del patrimonio della Fondazione.

Art.13) L'ESERCIZIO FINANZIARIO

1- L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.14) I REVISORI DEI CONTI

1- Il Collegio dei Revisori dei conti verrà eletto ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art.15) LE RENDITE

1- Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'erogazione delle rendite, che devono essere destinate al funzionamento ed al potenziamento dei servizi.

2- Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3- La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.16) ESTINZIONE

1- In caso di sua estinzione o scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione provvede a devolvere il residuo patrimonio ai sensi del Codice Civile, in via prioritaria ai Comuni sul territorio dei quali sono stati realizzati i Centri per Disabili o, in subordine, ad altri enti del terzo settore, sentito l'organismo di controllo cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso i destinatari sono vincolati ad utilizzare i beni esclusivamente a favore di persone con disabilità secondo i fini statutari della Fondazione.

Art. 17) NORME FINALI DI SALVAGUARDIA

1- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio a quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge che regolano la materia.”

-II-

di dare mandato al Presidente, conferendole i più ampi poteri, per svolgere e sottoscrivere tutte le pratiche necessarie all'iscrizione delle presenti modifiche presso il Registro delle Persone Giuridiche;

-III-

di prendere atto che le presenti modifiche sono subordinate all'emissione del Decreto di approvazione delle modifiche statutarie di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 361 del 2000;

-IV-

di delegare il Presidente a compiere le formalità tutte per l'esecuzione della presente delibera, ed intervenire negli eventuali atti notarili necessari per apportare le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni, che fossero richieste dall'Autorità di vigilanza ai

fini dell'iscrizione presso il competente Registro, dandone fin d'ora per rato e valido l'operato.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione del Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda l'ordine del giorno, viene sciolta alle **ore dodici e quaranta minuti**.

Il comparente, ai fini dell'aggiornamento della ditta catastale, dà atto che la Fondazione è titolare dei seguenti diritti immobiliari:

Piena proprietà del seguente immobile Censito al **Catasto Fabbricati di Verona** e precisamente:

- **Sez Urb. V, foglio 2 particella 233 subalterno 7**, Viale Sicilia n. SNC, piano S1-T-1, z.c. 3, categoria B/2, classe 3, consistenza 2648 mc, superficie catastale totale 849 mq, rendita catastale euro 4.376,24;

***Nuda proprietà** dei seguenti immobili Censiti al **Catasto Fabbricati di Verona** e precisamente:

- **foglio 138 particella 129 subalterno 4**, Via San Michele n. 1 piano S1-T-1, z.c. 3, categoria B/1, classe 4, consistenza 1703 mc, superficie catastale totale 645 mq, rendita catastale euro 3.166,29;

***Nuda proprietà** del seguente terreno Censito al **Catasto Terreni di Verona** e precisamente:

- **Sez. Verona Nord, foglio 138, particella 130**, estesa 243 mq, qualità PRATO IRRIG, R.D. euro 2,31, R.A. euro 1,51;

***Nuda proprietà** dei seguenti immobili Censiti al **Catasto Fabbricati di Villafranca di Verona** e precisamente:

- **foglio 51 particella 684 subalterno 1**, Via Marcello Malpighi n. 2 piano T, categoria B/2, classe U, consistenza 1700 mc, superficie catastale totale 422 mq, rendita catastale euro 1.755,95;

- **foglio 51 particella 684 subalterno 2**, Via Marcello Malpighi n. 2 piano T, categoria B/2, classe U, consistenza 2550 mc, superficie catastale totale 643 mq, rendita catastale euro 2.633,92;

- **foglio 51 particella 684 subalterno 4**, Via Marcello Malpighi piano T, categoria C/2, classe 5, consistenza 48 mq, superficie catastale totale 50 mq, rendita catastale euro 76,85;

- **foglio 51 particella 684 subalterno 5**, Via Marcello Malpighi piano T, categoria C/7, classe 2, consistenza 76 mq, superficie catastale totale 76 mq, rendita catastale euro 27,48;

***Nuda proprietà** dei seguenti immobili Censiti al **Catasto Fabbricati di Zevio** e precisamente:

- **foglio 30 particella 1002 subalterno 2**, Villaggio Rinascita n. 29/A Piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 197 mq, superficie catastale totale 223 mq, rendita catastale euro 610,45;

- **foglio 30 particella 1002 subalterno 4**, Villaggio Rinascita n. 29/A Piano S1-T-1-2, categoria B/2, classe U, consistenza 6003 mc, superficie catastale totale 1709 mq, rendita catastale euro 5.890,56.

Di questo atto, scritto in parte di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per nove facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dodici e cinquanta minuti.

Fir.to all'originale

Giovanni Nicolò

Gianpaolo Mormile (vi è l'impronta del sigillo)

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto Dott. Gianpaolo Mormile, Notaio in Verona (VR), iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.
Verona (VR), 01 aprile 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Gianpaolo Mormile